

Quesito n. 2)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

In caso di RTI costituendo il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dalla ditta capogruppo, da entrambe le ditte, o anche solo da una delle ditte partecipanti al RTI?

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un consulente o è necessario che a svolgerlo sia un dipendente munito di tutte le deleghe ed i documenti necessari?

.....”

RISPOSTA

Come riportato al punto 13 del Disciplinare di Gara: in caso di raggruppamenti temporanei si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del costituendo raggruppamento (mandataria o mandante); i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite soggetto munito di fotocopia del documento di identità, di delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici, nonché di visura camerale dalla quale si evincano i poteri di colui che ha rilasciato la delega. Quindi, il sopralluogo potrà essere effettuato da un consulente, qualora in possesso dei documenti sopra indicati.

Modena 20/04/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

